

I

(Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri)

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune — (COM(2007) 122 defin.

(2007/C 134/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ricevuta il 20 marzo 2007 dalla Commissione;

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

INTRODUZIONE

Consultazione del GEPD

1. La proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾ (in appresso «la proposta») è stata trasmessa dalla Commissione al GEPD per consultazione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD accoglie con soddisfazione la citazione del presente parere nel preambolo del regolamento, come proposto dalla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

Importanza della proposta

2. L'obiettivo della proposta è rispettare l'obbligo di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario, inserito nel regolamento finanziario dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Di fatto, in applicazione dell'iniziativa europea per la trasparenza il presente regolamento ha inserito gli articoli 30, paragrafo 3, e 53ter, paragrafo 2, lettera d), in merito alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di finanziamenti provenienti dal bilancio.
3. Il regolamento prevede inoltre che le necessarie modalità siano fissate nelle pertinenti norme settoriali specifiche (ossia Regolamenti settoriali specifici). Pertanto, per ottemperare a questo obbligo, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, poiché sia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) fanno parte del bilancio delle Comunità europee e finanziano la spesa in regime di gestione concorrente tra Stati membri e Comunità. A tal fine è opportuno che gli Stati membri provvedano alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.

ANALISI DELLA PROPOSTA

4. In effetti, il GEPD ha seguito gli sviluppi che hanno portato all'adozione delle modifiche del regolamento finanziario e, in questo contesto, ha emesso il parere del 12 dicembre 2006 sulle proposte che modificano il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e le sue modalità di esecuzione ⁽²⁾.
5. Nel suo parere, il GEPD si è detto favorevole all'inclusione del principio della trasparenza nella legislazione, nel dovuto rispetto della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, ma ha raccomandato di rispettare un approccio proattivo ai diritti delle persone cui si riferiscono i dati ⁽³⁾, in quanto saranno divulgati dati personali. Il GEPD ha sottolineato che un approccio proattivo potrebbe consistere nell'informare preventivamente le persone interessate, nel momento in cui sono raccolti i dati personali, del fatto che tali dati saranno resi pubblici e nel garantire che vengano rispettati il diritto di accesso e il diritto di opposizione delle persone cui si riferiscono i dati.
6. Secondo il GEPD, questo principio si applica anche alla pubblicazione a posteriori dei beneficiari (cfr. articolo 169, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione). Pertanto, il GEPD accoglie favorevolmente la parte finale della proposta di articolo 42, punto 8 ter), che stabilisce che la Commissione adotta: «le modalità relative all'obbligo degli Stati membri di pubblicare informazioni sui beneficiari, previsto dall'articolo 44 bis, *compresi gli aspetti relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*».
7. Inoltre, è ovvio che, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione consulta il GEDP prima dell'adozione di tali modalità.
8. Inoltre, nel contesto più generale dello sviluppo di un approccio proattivo in materia di trasparenza e delle disposizioni del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione, il GEDP desidera richiamare l'attenzione del Consiglio sul seguente aspetto: nel quadro della modifica delle modalità d'esecuzione ⁽⁴⁾ del regolamento finanziario, il GEDP ha proposto di inserire una disposizione specifica, che dovrebbe contribuire a conformarsi all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, per quanto riguarda la necessità di informare le persone interessate in merito al trattamento dei loro dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi di revisione contabile e indagini. Il GEDP ha proposto ⁽⁵⁾ una modifica che soddisferebbe la necessità di informare le persone interessate in merito al trattamento dei loro dati personali. Dato l'enorme numero di possibili interessati, alcune istituzioni e organismi coinvolti ritengono impossibile ottemperare a questo obbligo. Un approccio proattivo sarebbe estremamente utile anche in questo contesto. In tal caso, le istituzioni e organismi di revisione contabile sarebbero esonerati dall'obbligo di informazione qualora la persona interessata disponga già di tale informazione (ultima riga della parte introduttiva dell'articolo 12, paragrafo 1).

⁽¹⁾ GUL 390 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Disponibile all'indirizzo:
<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/45#2006>

⁽³⁾ Cfr articoli 11-13 e 18 del regolamento (CE) n.45/2001. Sul concetto di approccio proattivo, cfr: documento di inquadramento del GEPD: accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati, 12 luglio 2005, disponibile all'indirizzo <http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21#BackgroundP>

⁽⁴⁾ Regolamento (CE, Euratom) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (SEC(2006)0866).

⁽⁵⁾ In una lettera inviata al membro del Parlamento europeo che era relatore sul testo.

9. Il Parlamento europeo ha tenuto conto di questa proposta inserendo nella risoluzione legislativa sulle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, adottata il 13 febbraio 2007, ⁽¹⁾ un articolo 43 bis redatto come segue: *«In tutte le comunicazioni nel quadro di gare d'appalto, procedure per la concessione di sovvenzioni o dei Fondi strutturali, i beneficiari potenziali, i candidati e gli offerenti sono informati del fatto che, ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità, i loro dati personali potranno essere trasmessi ai servizi di revisione contabile interni, alla Corte dei conti europea, all'Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ovvero a qualsiasi altra istituzione od organismo competente in materia di revisione contabile e indagini.»* Il GEDP segue il risultato delle procedure relative a tale articolo e accoglierebbe favorevolmente l'accettazione di questa posizione da parte della Commissione.
10. Nel contesto della presente modifica e oltre alla disposizione generale delle modalità di esecuzione, il GEDP riterrebbe molto opportuno includere una disposizione equivalente relativa ai beneficiari nella presente proposta.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 2007

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

⁽¹⁾ Disponibile all'indirizzo
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0027+0+DOC+XML+V0//IT>